



Berna, 3 febbraio 2017

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici e dell'ordinanza sui biocidi: apertura della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

siamo lieti di sottoporvi per consultazione gli avamprogetti della revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) e dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).

La procedura di consultazione termina il 15 **maggio 2017**.

I punti principali della revisione dell'OPChim sono:

1. introduzione dell'obbligo di annuncio per i prodotti chimici intermedi immessi sul mercato;
2. introduzione dell'obbligo di annuncio per tutti i nanomateriali di sintesi immessi sul mercato;
3. introduzione dell'obbligo di annuncio per le ditte che utilizzano questi nanomateriali per la fabbricazione di prodotti;
4. rafforzamento della protezione degli animali;
5. nuova prassi di pubblicazione (l'elenco delle sostanze candidate dell'allegato 3 dell'OPChim sarà pubblicato solo su Internet).

I punti principali della revisione dell'OBioc e dei relativi adeguamenti dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1) e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi (RS 813.121) sono:

1. introduzione di una procedura di valutazione, da parte dei servizi di valutazione svizzeri, delle domande presentate nell'UE per l'approvazione di principi attivi e per un nuovo tipo di omologazione;
2. definizione di emolumenti per la valutazione, da parte dei servizi di valutazione svizzeri, di un fascicolo di un principio attivo e di un nuovo tipo di omologazione;



3. altri adeguamenti dell'OBioc e dell'ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi all'evoluzione del diritto UE per evitare ostacoli tecnici al commercio e per salvaguardare il MRA¹;
4. introduzione della nozione di commercio parallelo per i biocidi che, secondo le disposizioni transitorie nazionali, possono essere immessi sul mercato in Svizzera (omologazioni O_N e O_C) e nell'UE;
5. nuova prassi di pubblicazione (gli elenchi dei principi attivi degli allegati 1 e 2 dell'OBioc saranno pubblicati solo su Internet).

I documenti della consultazione possono essere scaricati da Internet all'indirizzo:
<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti senza barriere. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci i vostri pareri possibilmente per via elettronica (preferibilmente in formato Word utilizzando il modello messo a disposizione) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

dm@bag.admin.ch; e
dag.kappes@bag.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di indicarci le coordinate delle persone di contatto alle quali possiamo rivolgerci per ulteriori chiarimenti.

Per precisazioni o maggiori informazioni potete rivolgervi a:
Brunhilde Kolp Buchs (tel. 058 462 41 70; brunhilde.kolp@bag.admin.ch) e
Dag Kappes (tel. 058 462 96 45; dag.kappes@bag.admin.ch)

Distinti saluti

Alain Berset
Consigliere federale

¹ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; RS 0.946.526.81